

# **COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA**

## **DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 28 di data 30.09.2010

**Art. 1**  
**FINALITA' DEL DISCIPLINARE**

1. Il presente disciplinare detta i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono finalizzati all'acquisizione di apporti professionali per il miglior perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione secondo i principi fissati dal Capo I bis della L.P. 23/90 e s.m.

**Art. 2**  
**DEFINIZIONI**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma e con prevalenza della prestazione personale, secondo le seguenti tipologie:
  - a. incarichi di consulenza: quelli affidati a soggetti esterni all'amministrazione per l'acquisizione di pareri, valutazioni tecniche e supporti specialistici, compresi quelli relativi alla formazione del personale, idonei ad orientare l'azione finale dei propri organi per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione;
  - b. incarichi di studio e ricerca: quelli affidati a soggetti esterni all'amministrazione per approfondimenti conoscitivi. Si concludono con la consegna di una relazione scritta nella quale saranno illustrati i risultati dello studio o della ricerca e se richiesto dall'Amministrazione, potrà contenere anche le soluzioni proposte;
  - c. altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale.
2. Le collaborazioni indicate ai precedenti punti a-b-c- possono essere assunte - secondo la prestazione richiesta e la tipicità della fattispecie – nelle forme della prestazione occasionale, dell'incarico professionale o della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) definite come segue:
  - a. prestazione occasionale: attività non esercitata abitualmente ma in maniera episodica, non continuativa, caratterizzandosi per occasionalità e saltuarietà;
  - b. incarico professionale: attività svolta da soggetti e/o specialisti (iscritti o meno ad albi e ordini professionali) in maniera abituale e stabile;
  - c. collaborazione coordinata e continuativa: attività la cui prestazione, prevalentemente personale, si protrae nel tempo, con un vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente.
3. L'incarico di collaborazione autonoma è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

**Art. 3**  
**ESCLUSIONI DALLA PRESENTE DISCIPLINA**

Non rientrano nella materia qui disciplinata:

- a. gli incarichi per la difesa in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione;
- b. gli incarichi per l'affidamento di funzioni notarili;
- c. gli incarichi professionali comunque connessi con l'esecuzione di appalti pubblici di lavori e di forniture di beni e servizi, per i quali resta fermo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia;
- d. gli incarichi per l'attività di comitati, commissioni di concorso e altre commissioni e organi collegiali comunque denominati;
- e. gli incarichi affidati per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza;

- f. tutti gli incarichi comunque disciplinati da specifiche normative qualora non vi siano nell'Ente uffici o strutture a ciò deputati;
- g. gli incarichi gratuiti o per i quali sia previsto il solo rimborso delle spese vive.

#### **ART. 4 PRESUPPOSTI E LIMITI**

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti, per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione;
  - b) corrispondenza dell'incarico a obiettivi, programmi e progetti specifici e determinati, individuati negli strumenti di programmazione economico finanziaria dell'ente;
  - c) coerenza con esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
  - d) accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno, per carenza di strutture organizzative o di professionalità interne all'ente o per particolari situazioni contingenti da esplicitare nel provvedimento di affidamento dell'incarico;
  - e) prestazione di natura temporanea e altamente qualificata;
  - f) preventiva determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione. Il compenso deve essere congruo e proporzionato all'attività richiesta.
2. Gli incarichi non potranno includere la rappresentanza dell'amministrazione o altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti a esso legati da vincolo di subordinazione.
3. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo, costituisce per il Responsabile che ha conferito l'incarico, illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

#### **Art. 5 SPECIALIZZAZIONE RICHIESTA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.**

1. Gli incarichi individuali di collaborazione possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. A tal fine è richiesto il possesso della laurea (vecchio ordinamento laurea magistrale) o laurea specialistica rilasciata secondo il nuovo ordinamento universitario o titolo equivalente. Peraltro la specializzazione richiesta può derivare anche da percorsi completi e formalmente definiti dall'ordinamento professionale di riferimento, in aggiunta alla laurea triennale.
2. Si prescinde dal requisito di cui al precedente comma, in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la specifica specializzazione attraverso l'esperienza maturata nel settore.

#### **ART 6 SOGGETTI AFFIDATARI**

Gli incarichi previsti all'art. 2 possono essere affidati a:

- a. liberi professionisti, singoli o associati, iscritti negli albi o elenchi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, quando trattasi di incarichi per l'esecuzione dei quali è richiesta l'iscrizione nei medesimi albi o elenchi (se i professionisti operano in forma associata dovrà essere in ogni caso individuato il responsabile dello svolgimento dell'incarico);
- b. università o loro strutture organizzative anche interne;
- c. società, enti e altri istituti a partecipazione pubblica;
- d. società, fondazioni e persone giuridiche private;
- e. docenti universitari;
- f. lavoratori dipendenti, anche dipendenti pubblici (per i quali si dovrà previamente acquisire l'autorizzazione dell'Ente di appartenenza) cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza nel settore di interesse (documentata da apposito curriculum).

## **ART. 7 INCOMPATIBILITA'**

Gli incarichi previsti all'art. 2 non possono essere affidati:

- a. a parenti o affini entro il terzo grado dei membri dell'organo esecutivo o del soggetto competente ad affidare l'incarico;
- b. a chi abbia perso i requisiti di iscrizione all'albo e a coloro che non sono in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- c. a chi abbia rinunciato ad altro incarico conferito dall'amministrazione senza giustificato motivo;
- d. a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'amministrazione;
- e. a chi abbia un contenzioso, anche stragiudiziale, con l'amministrazione;
- f. a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'amministrazione;
- g. al proprio personale dipendente, salvo che l'affidamento degli stessi sia previsto dalla vigente legislazione o dai contratti collettivi di lavoro di riferimento del personale;

## **Art. 8 CUMULO E DURATA**

1. Fatti salvi casi particolari debitamente motivati, è fatto divieto all'amministrazione di conferire allo stesso soggetto più incarichi nel medesimo periodo.
2. I termini pattuiti per la consulenza, lo studio o la ricerca potranno essere prorogati solamente al fine di completare i progetti qualora se ne ravvisi un motivato interesse, o per ritardi non imputabili al collaboratore.
3. Dovrà in ogni caso essere garantita un'adeguata rotazione tra i prestatori d'opera individuati dall'Amministrazione.

## **Art. 9 CORRISPETTIVI**

1. Il corrispettivo dovrà essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività svolta e, ove possibile, prendendo a riferimento i valori di mercato a seconda del valore e della professionalità richiesta, garantendo, comunque, la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione oppure al trattamento economico previsto dai contratti collettivi provinciali di lavoro per i dipendenti del comparto autonomie locali con professionalità equiparabile a quella dell'incaricato. Il corrispettivo non dovrà essere legato esclusivamente al tempo della prestazione, ma anche al risultato.
2. Sarà possibile prevedere forme di rimborso delle spese, su presentazione di idonea documentazione, qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella determinazione del compenso.
3. Il contratto di collaborazione autonoma coordinata e continuativa può prevedere che il compenso venga corrisposto all'incaricato in maniera frazionata a scadenze predeterminate nel corso dello svolgimento dell'incarico, mentre i compensi per gli incarichi di collaborazione occasionale verranno liquidati e pagati, di regola, dopo che la collaborazione si sarà conclusa con esito positivo, salva la possibilità di pattuire la corresponsione in acconti all'atto dell'affidamento dell'incarico.

## **Art. 10 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Gli incarichi di cui all'art. 2 sono conferiti tramite affidamento diretto nei seguenti casi:
  - a. quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica, culturale non comparabili (cioè connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, elaborazioni o specifiche esperienze) o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili;
  - b. quando trattasi di particolari urgenze, risultanti da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amministrazione;

2. In tutti gli altri casi dovranno essere seguite procedure che garantiscano imparzialità, trasparenza, mediante pubblicazione di apposito avviso per almeno 10 gg. all'albo pretorio e sul sito dell'ente, contenente modalità e termini della manifestazione di interesse e criteri e modalità di comparazione. In alternativa alla pubblicazione di cui sopra, si potrà ricorrere ad apposita lettera invito, trasmessa ad almeno tre soggetti idonei, contenente gli stessi elementi.

## **ART. 11 FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO**

1. Per l'affidamento dell'incarico ai soggetti di cui all'art. 6, l'amministrazione acquisisce:

- a. la documentazione attestante l'esperienza maturata (curriculum vitae), anche attraverso la produzione di specifiche relazioni riferite all'incarico da affidare;
- b. la attestazione dell'iscrizione all'albo o all'elenco professionale qualora necessaria;
- c. l'attestazione dell'assenza di cause di incompatibilità previste dall'articolo 7 (nel caso di persone giuridiche l'attestazione sarà sottoscritta da legale rappresentante con poteri di Amministrazione);
- d. la proposta di corrispettivo;

Nel caso si tratti di università o loro strutture organizzative anche interne o di società, fondazioni e altri istituti a partecipazione pubblica, la documentazione da acquisire è unicamente quella relativa al corrispettivo.

2. Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione vengono conferiti dalla Giunta comunale che è tenuta ad adottare la deliberazione a contrarre con la quale viene approvato lo schema di convenzione o disciplinare di incarico inteso come atto di natura contrattuale, recante la regolamentazione dei rapporti fra Amministrazione e incaricato.

3. Il provvedimento che autorizza l'affidamento dell'incarico dovrà accertare che sussistano i presupposti richiesti dall'art. 4 del presente regolamento e deve contenere:

- a. la motivazione dell'ammissibilità dello stesso;
- b. la motivazione della scelta del contraente;
- c. i dati anagrafici e fiscali del contraente;
- d. l'oggetto, le modalità e il termine di espletamento dell'incarico nonché le modalità di presentazione dell'attività svolta;
- e. il corrispettivo e il relativo impegno di spesa con l'indicazione delle modalità di pagamento;
- f. lo schema di convenzione/disciplinare comprensivo delle clausole obbligatorie ed eventualmente di quelle facoltative previste in legge.

4. Il disciplinare dovrà contenere:

- a. tipologia e oggetto della prestazione;
- b. modalità di esecuzione;
- c. durata e luogo della prestazione;
- d. compenso;
- e. ipotesi di recesso;
- f. ipotesi di risoluzione del rapporto di collaborazione;
- g. modalità di risoluzione delle controversie;
- h. le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica della prestazione da rendere;
- i. le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'Ente;
- j. qualora necessario in ragione dell'incarico, l'impegno a non divulgare notizie apprese all'amministrazione e la facoltà di accesso agli uffici per la consultazione di documentazione;
- k. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

## **Art. 12 SOCIETA' "IN HOUSE"**

Le società "in house" (che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica e/o società a totale partecipazione pubblica o di controllo, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 agosto 2008, n. 133) devono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia per gli enti cui appartengono, nonché i criteri per il controllo dell'Ente locale sull'osservanza delle regole da parte delle Società partecipate.

**Art. 13**  
**PUBBLICITA'**

E' istituito un pubblico elenco nel quale sono inseriti tutti gli incarichi attribuiti ai sensi della presente disciplina. L'elenco deve indicare i soggetti incaricati e il corrispettivo pattuito. L'elenco è pubblicato sul sito WEB dell'ente che viene costantemente aggiornato. Nei termini fissati verrà data comunicazione degli incarichi anche al Dipartimento della Funzione pubblica, mediante inserimento dei dati nel sito "anagrafe delle prestazioni pubbliche".

**Art. 14**  
**LIMITI DI SPESA**

La spesa complessiva per l'affidamento degli incarichi è fissata annualmente nel bilancio di previsione.